

All'esame della Consulta il limite di 60 giorni per impugnare il recesso

Cassazione

La lavoratrice era stata colpita da una incapacità temporanea

Angelo Zambelli

È «rilevante» e «non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 604/1966, come riformulato dall'articolo 32, comma 1, della legge 183/2010, il quale - nel prevedere che «il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta [...]» - fa decorrere il termine di decadenza, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale, processualmente accertata, del lavoratore licenziato, «dalla ricezione dell'atto anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità».

In questi termini si sono pronunciate, con ordinanza interlocutoria 23874/2024 di ieri, le Sezioni Unite della Cassazione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. E ciò in relazione a una fattispecie in cui una lavoratrice, licenziata per protratta assenza ingiustificata, aveva impugnato il licenziamento intimatole oltre il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6 sostenendo - e avendo provato in giudizio - di essersi trovata in condizioni di temporanea incapacità naturale che le avevano impedito di avere effettiva conoscenza del contenuto dell'atto e, conseguentemente, di poter impugnare

il licenziamento ricevuto.

Nei due gradi di merito era stato escluso che il maturare della decadenza potesse essere impedito per l'incapacità naturale della lavoratrice. La Sezione Lavoro della Cassazione aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite.

Il fulcro della questione è individuato nell'interpretazione che dell'articolo 1335 del Codice civile la giurisprudenza ha costantemente fornito in adesione alla teoria cosiddetta della ricezione, secondo cui rileva non la conoscenza in senso proprio, ma la conoscibilità dell'atto, che si perfeziona con la sua consegna al domicilio del destinatario.

Viene altresì evidenziato che nell'interpretazione, ad altri fini, della predetta disposizione, le stesse Sezioni Unite hanno sempre dato rilievo all'esigenza di assicurare certezza alle situazioni giuridiche, esigenza che non è estranea al rapporto di lavoro subordinato, sì che il breve termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento «esprime l'esigenza di contemperare il diritto del prestatore all'eliminazione delle conseguenze dell'illegittimo recesso datoriale con l'interesse del datore di lavoro alla continuità e stabilità della gestione dell'impresa».

E il vaglio costituzionale richiesto ha come obiettivo proprio la verifica che «il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[ntpluslavoro.ilsole24ore.com](https://www.ntpluslavoro.ilsole24ore.com)

La versione integrale dell'articolo